

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

77.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO TESTA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Indennità spettanti ai testimoni e ai custodi (3598)	3
TESTA ANTONIO, <i>Presidente</i>	4, 5, 8, 9
BAUSI LUCIANO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	8
CASINI CARLO	8
FELISETTI LUIGI DINO	7
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO, <i>Relatore f.f.</i>	4, 9
ONORATO PIERLUIGI	6, 8, 9
TRABACCHI FELICE	4, 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Indennità spettanti ai testimoni e ai custodi (3598).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità spettanti ai testimoni e ai custodi ».

Comunico ai colleghi che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere: « Parere favorevole a condizione che la decorrenza del provvedimento sia fissata dal 1° aprile 1987; di conseguenza aggiornare la copertura finanziaria in conformità alla dotazione prevista dalla finanziaria per il 1987 ».

Prego l'onorevole Nicotra di sostituirsi al relatore, che non ha potuto intervenire alla seduta odierna.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore f.f.* Signor presidente, onorevoli colleghi, spero vorrete perdonare l'estrema stringatezza della mia esposizione. Ritengo infatti che la relazione introduttiva possa essere svolta in poche battute.

Premetto che il provvedimento, tendente ad aggiornare le indennità spettanti ai testimoni e ai custodi, nonché a disciplinare alcune fattispecie non previste dall'attuale normativa, è largamente atteso.

All'articolo 1 si stabilisce che ai testimoni spetta un'indennità giornaliera di

lire cinquemila; essa viene aumentata a lire ventimila per i lavoratori autonomi ovvero per i lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui si assentano dal lavoro per rendere la deposizione. Dopo aver previsto che nessuna indennità spetta ai minori di anni quattordici, si stabilisce la necessità di comprovare con adeguata documentazione le circostanze per cui, in base al secondo comma, si ha diritto a quella di ventimila lire.

In base all'articolo 2, si prevede per i testimoni costretti a deporre in una località distante almeno 20 chilometri dal comune di loro residenza un'indennità di trasferta di lire quindicimila ed il rimborso delle spese di viaggio. È evidente la *ratio* di tale disposizione, volta a evitare che il cittadino debba farsi carico dell'onere finanziario derivante dallo spostamento effettuato per rendere la deposizione. Al terzo comma, in analogia ai criteri vigenti per le omissioni dei pubblici funzionari, si stabilisce che la trasferta di durata inferiore alle 24 ore venga commisurata in ragione di un venticattresimo della diaria intera per ogni ora di trasferta. L'indennità non è comunque dovuta quando quest'ultima, comprensiva del viaggio di andata e ritorno, non superi le sei ore.

Sempre in analogia alle disposizioni vigenti in materia di missioni, l'articolo 3 prevede che le spese di viaggio siano liquidate in base alle tariffe di seconda classe dei mezzi di trasporto destinati al pubblico servizio, esclusi quelli aerei. Tuttavia, al secondo comma dello stesso articolo viene immediatamente introdotta una deroga, prevedendo che in casi eccezionali e previa autorizzazione dell'auto-

rità giudiziaria vengano rimborsate anche le spese di viaggio conseguenti all'autorizzazione di mezzi aerei o straordinari di trasporto. Per i percorsi non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea viene corrisposta un'indennità di lire 134 per chilometro.

Poiché è stata esclusa l'indennità per il minore di anni 14, all'articolo 4 il legislatore stabilisce che l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio siano dovuti al padre o alla madre o al parente o all'affine o al conoscente del minore che provveda al suo accompagnamento. Mi sembra si tratti di una novella significativa, opportuna e anche ovvia.

Mentre l'articolo 5 si sofferma sulle modalità con cui vengono liquidate le indennità e le spese spettanti ai testimoni nonché agli altri soggetti aventi diritto, prevedendo altresì la possibilità di proporre ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti riguardanti le medesime, l'articolo 6 stabilisce che il trattamento economico previsto per i testimoni sia esteso ai depositi pubblici o privati di documenti, chiamati in relazione a detta qualità innanzi all'autorità giudiziaria nel processo civile e penale.

All'articolo 7 viene disciplinata la materia dei custodi civili e penali, cui viene corrisposta nei casi previsti dalla legge un'indennità giornaliera di lire duemila. Se la custodia si potrae per oltre sessanta giorni, l'indennità è ridotta della metà per ogni altro giorno successivo. Il legislatore ha voluto introdurre un trattamento più vantaggioso nel caso in cui non si tratti più di custodire un'auto in un parcheggio, ma di svolgere attività di conservazione o di amministrazione particolarmente complesse, anche in relazione al valore, alla qualità e quantità degli oggetti da custodire, anche nel caso in cui la custodia riguardi i casi di confisca dei beni, in merito ai quali la legge Rognoni-La Torre ha comportato una serie di disagi, specialmente per quanto riguarda una equa misurazione dei compensi.

Il comma quarto dell'articolo 7 prevede la possibilità per il custode di

sostenere spese o avvalersi dell'ausilio di prestatori d'opera. Vi possono essere casi in cui ciò sia necessario in quanto la custodia riguarda beni che non possono essere abbandonati, ma che necessitano di atti di conservazione od amministrazione.

In base all'articolo 8 la liquidazione dell'indennità è fatta con decreto motivato dal giudice o del pubblico ministero, in base alla normativa vigente. Tale liquidazione è comunicata al custode ed alle parti.

Il comma quinto dell'articolo 8 disciplina l'eventuale contenzioso inerente la liquidazione.

In base all'articolo 9 il diritto all'indennità si prescrive in un anno dalla data degli atti o dal compimento delle operazioni per cui è dovuta.

PRESIDENTE. Mi sembra che il diritto all'indennità si prescriva in un tempo troppo breve.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore f.f. L'articolo 10 prevede la possibilità, con decreto del Presidente della Repubblica, di adeguare la misura delle indennità in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi di consumo.

Con l'articolo 12 è disposto che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Desidero sottolineare l'opportunità del provvedimento al nostro esame, in particolare per quanto riguarda la grave situazione dei custodi, soprattutto dopo l'approvazione della legge Rognoni-La Torre.

Chiedo, quindi, alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FELICE TRABACCHI. Desidero fare un'osservazione di carattere generale.

Sono d'accordo sull'aggiornamento delle indennità fissate per i testimoni ed i custodi, che sono assolutamente insufficienti.

Tali indennità sono previste nel disegno per un ammontare che realizza il compromesso tra quello che rappresenta il doveroso assolvimento di una funzione pubblica, cui occorre adempiere nell'interesse pubblico, e l'esigenza di corrispondere al pregiudizio economico che i testimoni ed i custodi possono subire.

Per quanto riguarda l'ammontare dell'indennità, nessuna questione.

Dovremmo cercare di evitare, nell'approvare questo provvedimento, di creare complicazioni ulteriori rispetto a quelle che già sovrastano la giustizia. Per esempio, per quanto riguarda la dimostrazione del pregiudizio subito, il comma quarto dell'articolo 1 prevede che la circostanza di cui al comma 2, cioè la condizione di lavoratore autonomo, debba essere comprovata a cura dell'interessato, con adeguata documentazione; a mio avviso, dovrebbe essere sufficiente una dichiarazione dell'interessato.

Anche per quanto riguarda la valutazione delle distanze di cui all'articolo 2, primo comma, e quindi l'indennità di trasferta, mi sembra che il testo sia eccessivamente particolareggiato. Lo stesso vale per quanto riguarda il secondo comma, laddove si stabilisce che le distanze si computano dal confine del comune di residenza all'ufficio giudiziario. Non mi sembra che l'argomento pretenda precisazioni così rigorose. Sarebbe opportuno che il computo delle distanze fosse stabilito in base ai parametri chilometrici dei comuni dal capoluogo o dalla frazione del comune ove si ha la pretura.

Il terzo comma dell'articolo 2 distingue i casi in cui la testimonianza implica una presenza di 24 ore da quelle in cui la presenza è inferiore. Tale distinzione mi sembra eccessiva.

Nel terzo comma dell'articolo 3 la parola « documentazione » dovrebbe essere sostituita con la parola « dichiarazione », in base a quanto detto in riferimento al quarto comma dello articolo 1.

Giustamente, l'articolo 4 non prevede indennità per i minori di anni 14 che, comunque, non possono svolgere per legge attività lavorativa, mentre si prevede giustamente per colui che l'accompagna.

Ritengo altresì opportuno non gravare gli uffici giudiziari di un eccessivo carico di lavoro per i ricorsi, sia in ordine alle indennità spettanti ai testimoni, sia per quelle che spettano ai custodi.

Per i testimoni, il provvedimento al nostro esame prevede il ricorso in via amministrativa al capo dell'ufficio giudiziario.

Pongo una domanda: quale tra i vari funzionari (capo dell'ufficio giudiziario, presidente del tribunale o pretore o capo amministrativo dell'ufficio giudiziario) è competente a ricevere i ricorsi? Posso comprendere che vi possano essere delle difficoltà, ma è necessario evitare disagi e gravami agli uffici. Si tratta di perplessità che mi sembra siano condivise anche dal presidente.

PRESIDENTE. Io concederei la possibilità del ricorso perché è possibile che insorgano problemi.

FELICE TRABACCHI. Il testimone è tale anche per un giorno o un'ora. L'articolo 7 della legge 23 marzo 1956, n. 182, prevede che la competenza a liquidare le indennità sia attribuita al dirigente della cancelleria o segreteria giudiziaria dell'ufficio ove è avvenuta la deposizione. È necessario, però, esplicitare che il capo dell'ufficio giudiziario qui previsto è il cancelliere.

Per quanto riguarda i custodi, ritengo opportuno avere previsto un'indennità più consistente di quella spettante ai testimoni, soprattutto laddove la custodia implichi la conservazione dei beni di cui al terzo comma dell'articolo 7 del disegno di legge al nostro esame.

Il quinto comma dell'articolo 8 prevede che: « avverso il decreto di liquidazione il custode, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso, entro venti giorni dall'avve-

nuta comunicazione, davanti al tribunale o alla corte di appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ».

L'esigenza di salvaguardia degli uffici giudiziari da un numero eccessivo di procedimenti si pone, ma nel caso è necessario investire non soltanto il capo amministrativo dell'ufficio (quindi il cancelliere), bensì anche il capo dell'ufficio giudiziario, specialmente laddove dal custode si esige un'opera di conservazione. Pongo questa riflessione anche in relazione all'organo cui spetta la deliberazione: se ne deve occupare il tribunale o la corte d'appello? È proponibile la sola camera di consiglio? Certamente, poiché si tratta di diritti soggettivi e non di semplici interessi legittimi, è opportuno stabilire delle regole procedurali.

PIERLUIGI ONORATO. Signor presidente, desidero esprimere il mio consenso al provvedimento al nostro esame per il modo in cui è concepito e per le giuste esigenze che lo hanno determinato. Si tratta di adeguare le indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi venendo incontro ad esigenze oggettive al fine di non disincentivare la collaborazione che queste figure sociali molto ricorrenti e molto utili danno alla giustizia.

Per quanto riguarda l'indennità spettante ai testimoni, ritengo opportuna la distinzione tra coloro che si trovano nella condizione di lavoratori dipendenti e coloro che svolgono un'attività autonoma. Si tratta di tenere in considerazione il fatto che i primi, nel periodo durante il quale si assentano dal lavoro, non perdono il diritto alla retribuzione.

Per tutti i lavoratori autonomi e dipendenti senza permesso retribuito è necessario, invece, prevedere un maggiore ammontare dell'indennità; è un criterio che condivido in quanto assume una realtà di fatto imprescindibile.

Si tratta, quindi, di verificare se i livelli di indennità siano adeguati, ma su questo potremo dibattere nel corso dell'esame degli articoli.

Il collega Trabacchi desiderava avere un chiarimento circa la richiesta di un'adeguata documentazione della qualità di lavoratore autonomo.

Egli si domandava per quale motivo il teste viene creduto per la deposizione resa in tribunale e non debba essere creduto quando rilascia una dichiarazione personale sulla sua condizione lavorativa.

In verità ritengo che nel caso di un dibattimento su una causa *inter alios acta* la credibilità del teste sia in generale giustificata, ma non lo sia altrettanto quando il teste depone *pro damno suo*.

Abbandonando questo orientamento, non dovremmo neppure chiedere al testimone la documentazione delle spese di viaggio sostenute, partendo dal presupposto che a quest'ultimo in quanto tale debba essere prestata fede. Sarei, se mai, favorevole ad un aumento dell'indennità, la cui liquidazione, a mio avviso, deve essere comunque subordinata alla produzione della relativa documentazione.

Mentre la liquidazione dell'indennità ai testimoni viene affidata al dirigente della cancelleria o della segreteria giudiziaria, quindi a personale amministrativo, la competenza in ordine a quella riguardante i custodi è attribuita al giudice o al pubblico ministero. Vorrei conoscere il motivo di questa distinzione che, pur avendomi inizialmente lasciato perplesso, potrebbe avere comunque un suo fondamento; nella liquidazione dell'indennità del custode, infatti, si rendono necessarie valutazioni molto più complesse rispetto a quelle riguardanti l'indennità destinata al testimone.

In ogni caso, mi sembra che le somme destinate al custode siano troppo basse, per cui bisognerebbe almeno lasciare al giudice la possibilità di decidere in ordine ad una liquidazione *extra ordinem* nel caso in cui l'attività svolta risulti particolarmente complessa.

Considero positivamente la previsione secondo cui il provvedimento di liquidazione può essere oggetto di ricorso, pur essendo titolo esecutivo. Faccio notare che tale ricorso viene esperito in via amministrativa e non pregiudica lo svolgi-

mento di quello giurisdizionale. Tale previsione che può servire per una migliore prospettazione non crea d'altra parte un sovraccarico di lavoro, comportando al contrario una serie di piccoli adempimenti che possono essere rapidamente svolti.

Per quanto riguarda la prescrizione del diritto dell'indennità e al rimborso delle spese, a fronte dell'osservazione del presidente, devo dire che a mio giudizio si tratta di un aumento congruo, anche in considerazione del fatto che, quando intervenga una sentenza passata in giudicato, tale prescrizione diventa decennale.

Il punto più qualificante del provvedimento è rappresentato forse dalla previsione di un meccanismo amministrativo di adeguamento dell'indennità sulla base dell'indice ISTAT. In particolare, considero positivamente il fatto di aver affidato la proposta in merito al ministro di grazia e giustizia di concerto con il ministro del tesoro, sia perché in tal modo si adegua la legislazione alle mutate condizioni economiche del paese, sia perché tale previsione rientra in una necessaria prospettiva di delegificazione.

LUIGI DINO FELISETTI. Intervengo brevemente per dire che il provvedimento ci trova consenzienti.

Si tratta di una proposta organica riguardante la disciplina di una materia assolutamente non secondaria per la serietà, l'efficienza e soprattutto la remuneratività dell'attività svolta da ausiliari, come periti, testimoni e quanti altri esercitano una funzione di ausilio sotto il profilo della prova.

Mi sembra di dover condividere l'impostazione del provvedimento anche con riferimento ad alcuni istituti specifici, come l'indennità giornaliera vera e propria, la cui entità viene differenziata a seconda che il testimone sia un lavoratore dipendente, il quale in quanto tale abbia comunque diritto alla retribuzione per il periodo in cui si assenta dal lavoro, o un lavoratore autonomo che, perdendo un momento del lavoro, verrebbe privato anche del trattamento economico conseguente.

L'indennità relativa alle trasferte viene giustamente commisurata in modi e quantità che possono essere diversi, mentre il rimborso delle spese viene effettuato secondo un meccanismo che per l'ordinario testimone è di un tipo, per chi è dipendente e agisce in funzione del proprio ufficio è di un altro. Mi riferisco ai custodi in materia civile e penale, cui spetta un'indennità diversificata in rapporto alla natura dell'attività svolta.

Concordo con l'onorevole Onorato nell'evidenziare la notevole importanza, pur nella sua elementarietà, del principio stabilito dall'articolo 10, con cui si prevede un adeguamento della misura dell'indennità attraverso un provvedimento di carattere amministrativo. Come Commissione dovremmo prendere atto dell'opportunità che gran parte della materia oggi trattata in sede legislativa venga sottratta alla competenza del legislatore.

Mi sembra che questo sia il secondo esempio in tal senso. Per la Corte d'assise abbiamo stabilito, fermo restando che l'organico globale e la spesa ad esso connessa viene determinata per legge, di affidare la decisione riguardante la distribuzione dello stesso all'emanazione di decreti ministeriali, con cui dovrà essere anche stabilita l'istituzione di uffici, come i circoli di assise. Si potrebbe arrivare perfino alle sezioni distaccate di altri uffici, in questo modo affidando al momento esecutivo soluzioni di ovvia applicazione amministrativa della giustizia.

Sono, dunque, favorevole a tale impostazione che abbiamo già seguito in materia di indennità a favore dei periti. Occorre tuttavia a questo proposito lamentare il fatto che i decreti ministeriali di aggiornamento o non vengono emanati o giungono con estremo ritardo, con conseguente insoddisfazione dei periti, degli operatori e dei traduttori, che non si vedono tempestivamente remunerati per le loro prestazioni.

La mia resta comunque una dichiarazione di accettazione dell'impianto di un provvedimento giustamente atteso e sentito.

Non si creda che la giustizia « viaggi » solo per i massimi sistemi; essa si evidenzia essenzialmente nei modesti interventi della quotidianità e dell'ordinario.

Preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista, salvi gli inevitabili perfezionamenti da apportare al testo in sede di esame degli articoli.

CARLO CASINI. Desidero esprimere il giudizio favorevole del gruppo democristiano su questo provvedimento. Non ripeto, a sostegno del mio giudizio, argomentazioni già esposte e da me condivise.

Desidero però fare due osservazioni che non mi sembra di aver colto nei precedenti interventi. In primo luogo ritengo che con il disegno di legge al nostro esame cambi radicalmente la figura giuridica del testimone e degli altri collaboratori estemporanei della giustizia. Un tempo si tendeva a considerare la testimonianza, e non solo questa, sostanzialmente come una prestazione obbligatoria e gratuita, un *munus publicum* conseguente alla qualità di cittadino il quale come paga le tasse, così deve rendere testimonianza. Si è passati poi ad una visione in cui, ferma restando questa definizione di fondo, vi era a favore di tali collaboratori della giustizia un intervento economico di natura riparatoria.

Con il provvedimento al nostro esame ci si spinge oltre: l'indennità non è calcolata solo in funzione riparatoria, ma è, in qualche misura, indipendente dal fatto che il testimone perda o meno la retribuzione.

PIERLUIGI ONORATO. Nella relazione si afferma che ha natura indennitaria.

CARLO CASINI. L'articolo 1 però prevede comunque un'indennità giornaliera di 5 mila lire, che è quindi diversa dalla pura e semplice riparazione.

Il secondo aspetto interessante del provvedimento al nostro esame si trova nell'articolo 4, dove è previsto un intervento economico a favore non solo del testimone, ma anche delle persone che lo accompagnano. Ciò nel caso di testimone minore di 14 anni o invalido.

Ovviamente, nel corso della discussione degli articoli sarà necessario riflettere su alcuni dettagli, ma complessivamente il giudizio è positivo ed io convalido in pieno quando è stato già detto. È vero che spesso la giustizia marcia per piccoli aggiustamenti e per piccole correzioni di problemi che sarebbero risolvibili facilmente, ma che non richiamano il clamore della stampa. Dobbiamo avere il coraggio e l'umiltà anche di apportare queste piccole correzioni legislative.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Eprimo un sincero ringraziamento al relatore, che si è gravato di questo inatteso compito, e a tutta la Commissione.

Com'è stato già detto, la giustizia non è fatta solo di grandi problemi, ma anche dell'attività quotidiana, le cui esigenze non possono essere pretermesse.

Il disegno di legge al nostro esame può essere diviso in due parti di cui una moderatamente innovativa, salvo alcuni punti che hanno carattere di vera novità, e l'altra che contiene un adeguamento di carattere retributivo e il riordino di una materia attualmente distribuita in una serie di provvedimenti che nascono con la legge n. 2701 del 23 dicembre 1865.

Mi sembra, nel merito, che ciascuno degli intervenuti abbiano avanzato delle osservazioni meritevoli di attenzione, anche se non dobbiamo dimenticare che la figura del testimone e la sua attività, spesse volte, sono tali da esigere una materia quanto più chiara possibile, per evitare che, senza colpa, possa incorrere in responsabilità che verrebbero a ricadere su di lui.

È stato osservato che sarebbe più opportuno richiedere una dichiarazione, piuttosto che un'attestazione, sulle condizioni che legittimano la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1. Forse la distinzione tra lavoratore autonomo e dipendente è abbastanza chiara, però spesso lo stesso interessato non sa se la

sua assenza dal lavoro dia diritto alla retribuzione da parte del datore di lavoro.

Non dobbiamo dimenticare che queste « ramificazioni » sono destinate ad arrivare anche ad organi di controllo, che potrebbero manifestare delle preoccupazioni con rilevanza di carattere non solo amministrativo o civilistico.

Comunque, per le osservazioni avanzate, esiste la disponibilità a cercare di chiarirle vicendevolmente nel corso dello esame dell'articolato.

Sono abbastanza convinto che, allorché si è fatta la distinzione tra organo deputato alla liquidazione dei testimoni ed organo deputato alla liquidazione della custodia, la differenziazione sia stata giustamente determinata dal fatto che mentre quella per i testimoni è un'indennità che esige solo un fatto contabile di somme, quella relativa ai custodi esige un apprezzamento della qualità del lavoro. Correttamente il terzo comma dell'articolo 7 prevede la possibilità, in caso di attività particolarmente complesse, di aumentare l'indennità. Tale possibilità è opportunamente rimessa all'organo giurisdizionale che ha affidato l'incarico.

Non sono contrario alle obiezioni formulate dalla V Commissione bilancio, nel senso che forse il provvedimento potrà entrare in vigore nell'aprile del 1987. Non credo, in questa sede, di aver altro da aggiungere. Sarebbe opportuno esaminare l'articolato più a fondo, ma il tempo non ce lo consente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1

1. Ai testimoni spetta un'indennità giornaliera di lire cinquemila.

2. L'indennità prevista dal comma 1 è aumentata a lire ventimila per i testimoni che sono lavoratori autonomi ovvero lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione per il periodo in cui si assentano dal lavoro per rendere la deposizione.

3. Nessuna indennità spetta ai minori degli anni quattordici.

4. Le circostanze di cui al comma 2 debbono essere comprovate, a cura dell'interessato, con adeguata documentazione.

PIERLUIGI ONORATO. Signor presidente, sono del parere che l'indennità prevista dall'articolo 1 sia inadeguata, ma sono preoccupato dal fatto che è dall'inizio dell'attuale legislatura che un provvedimento in materia doveva essere discusso; se modifichiamo il fabbisogno finanziario, sarà necessario un nuovo parere della Commissione bilancio, e nel caso di appropriazione con modifiche, un nuovo pronunciamento del Senato con un indubbio ritardo.

Non abbiamo ottenuto lo scopo prefissato di delegiferare l'adeguamento dell'indennità, ma a questo punto preferisco le cinquemila lire al giorno ed una legge che consenta al Ministero di adeguarla ogni tre anni.

PRESIDENTE. L'indennità resterà con una base di cinquemila lire giornaliere, ma l'articolo 10 del provvedimento al nostro esame prevede che ogni tre anni essa possa essere adeguata in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore f.f. La cifra giornaliera di cinquemila lire è simbolica: essa spetta soltanto ai lavoratori dipendenti che per l'assenza non perdono la retribuzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
